Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1948, n. 476.

Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo assistenza disoccupati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 1° gennaio 1948:

Art. 1.

Ad integrazione del Fondo assistenza disoccupati è concesso da parte dello Stato un contributo di lire un miliardo da inscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 477.

Indennita speciale e assegno speciale spettanti agli ufficiali collocati nella riserva, in ausiliaria od in congedo assoluto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dai seguenti:

« Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, compete l'indennità annua speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, è sostituito dal seguente:

« L'assegno speciale suddetto compete altresì agli ufficiali collocati dal 1° gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale è ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Art. 4.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'indennità di cui all'art. 1, compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma od in congedo assoluto per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio.

Detta indennità compete, altresì, agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 44 della legge 6 giugno 1935, n. 1026, estesi alla Marina con l'art. 1 del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, esteso alla Marina con l'art. 1 del

regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

Art. 5.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, n. 58, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma e in congedo assoluto, per età e per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio.

Detta indennità va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto all'assegno integratore di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa, però, non può in alcun caso superare tale somma ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, per ciò che concerne gli articoli 1, 2, 3 e 4 dal 1° luglio 1945, e per quanto concerne l'art. 5, dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 478.

Agevolazioni nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonchè degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali.

Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione.

La Direzione generale delle pensioni di guerra è sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 2.

Sulle proposte di liquidazione provvisoria compilate dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra verrà emesso senz'altro, previo decreto Ministeriale, ordinativo di pagamento, salvo al Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, in sede di liquidazione definitiva, l'esame di merito per la proposta al Ministro, di cui all'art. 51, comma terzo, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — SCELBA — PELLA — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 479.

Modificazioni all'art. 287 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 287 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificato come segue:

« Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziata la somma di lire tre milioni per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero ».

Art. 2.

La modificazione di cui all'articolo precedente ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 480.

Determinazione della misura della indennità di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 e successive modificazioni, sarà tenuto conto, per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre luglio-settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 481.

Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) istituito ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, cessa di essere autonomo e viene aggregato all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

Art. 2.

I contributi ordinari dello Stato di L. 50.000 a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario) e di L. 150.000 a favore del soppresso Osservatorio di Roma (Monte Porzio) sono conglobati nella misura ridotta di L. 170.000 da quintuplicarsi in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1946, n. 380, a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

Art. 3.

I beni immobili di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996, sono assegnati in uso perpetuo all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).

Art. 4.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, il posto del direttore di Roma (Monte Porzio) è assegnato a Torino (Pino Torinese).

E' di conseguenza, abrogata la nota 1 della tabella *A* annessa alla predetta legge.

Art. 5.

E' ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1ª classe e calcolatori di 2ª classe) del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B*, gruppo *B*, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.

Art. 6.

E' abrogata la nota 1 di cui alla tabella *B*, gruppo *B*, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948, n. 482.
Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei partecipanti della Banca d'Italia in data 31 marzo 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma 5°, le parole: « Ministro per le finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il tesoro »,

all'art. 3, comma 2°, il testo della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale »;

all'art. 6, comma 1°, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio »;

all'art. 7, comma 2°, la parola: « gennaio » è sostituita dalla parola: « marzo »; al comma 3°, le parole: « del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica italiana »;

all'art. 14, il testo del comma 5° è sostituito dal seguente: « Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabilite nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede »;

all'art. 17, comma 1°, sono soppresse le seguenti parole: « di tre consiglieri designati dalla corporazione della previdenza e del credito »;

all'art. 18, il testo dei commi 5°, 6° e 7° è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

« Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi »;

allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma: « Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente »;

all'art. 19, il testo del comma 6° è sostituito dal seguente: « Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri »;

all'art. 20, comma 2°, il testo del n. 16 è sostituito dal seguente: « autorizza i contratti che importano alienazioni di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione »; il testo del n. 19 è sostituito dal seguente: « delibera su tutte le altre materie che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli »;

all'art. 25, comma 4°, le parole: « Ministro per le finanze » sono sostituite dalle seguenti « Ministro per per il tesoro »; al comma 9° sono aggiunte le seguenti parole: « , salva la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20 »; il testo del comma 10° è sostituito dal seguente: « Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione,

la riduzione, la restrizione, le annotazioni e sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria »;

all'art. 26, comma 1°, il testo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000 e ne dà comunicazione al Consiglio superiore »; il comma 2° è soppresso;

all'art. 41, il testo del n. 1 è sostituito dal seguente: « risconto di cambiali e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti, a favore delle aziende di credito, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni »; il n. 3 è soppresso e i numeri successivi sono cambiati rispettivamente in 3, 4, 5 e 6;

all'art. 42, il testo del n. 3 è sostituito dal seguente « 3° costruire od acquistare edifizi ad uso della amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie, oppure per conto della Cassa pensioni per il personale della Banca d'Italia, o per investimento di fondi comunque destinati alle quiescenza del personale stesso », nello stesso articolo il testo del numero 4 è sostituito dal seguente « 4° riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi »;

all'art. 43 è soppressa la parola: « Regia »;

all'art. 45, comma 1°, le parole: « ai numeri 1 e 3 dell'art. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « al numero 1° dell'art. 41 »;

all'art. 46, le parole: « ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 41 » sono sostituite dalle seguenti: « ai numeri 1 e 2 dell'art. 41 »;

all'art. 48, il testo del comma 1° è sostituito dal seguente: « Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67, comma 3°, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari »,

il testo dell'art. 49 è sostituito dal seguente: « I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio od eleggerlo nella città dove esiste la filiale della Banca presso la quale è accesa l'anticipazione »;

all'art. 50 è aggiunto il seguente comma: « Quando, avvenuto il deprezzamento di cui al comma precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificata al domicilio dichiarato o eletto nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla data della diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate. »;

all'art. 51, il testo del comma 1° è sostituito dal seguente: « Qualora, nei due giorni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data della intimazione, la Banca, senz'altra formalità, può vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. »;

all'art. 52, il testo del comma 3° è sostituito dal seguente: « In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione dell'art. 2797 del vigente Codice civile, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa. »;

all'art. 54, comma 3°, sono soppresse le parole: « ed incassati »; il testo dei commi 5°, 6°, 7°, 8° e 9° è sostituito dal seguente: « Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili, nonchè le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

« Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20 % degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6 % del capitale.

« Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per il tesoro, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20 % degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 % del capitale.

« La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

« La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al più presto interamente reintegrata. »;

all'art. 55, comma 1°, le parole: « le Finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Tesoro »;

il testo dell'art. 56 è sostituito dal seguente: « Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 54, una somma non superiore al 4 % dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente. »;

all'art. 57, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile »;

all'art. 58, le parole: « le Finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Tesoro »;

il testo dell'art. 65 è sostituito dal seguente: « I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 2382 del vigente Codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio. »;

il testo dell'art. 67 è sostituito dal seguente: « Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

« — i membri del Consiglio superiore, il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;

« — gli impiegati dal grado di capo di agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore. ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 98. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara, pel triennio 1948-1950, i signori:
Paolini prof. dott. Renato, medico chirurgo;
Baiocchi prof. dott. Pasquale, medico chirurgo;
Tommassini dott. Ivo, pediatra;
D'Alonzo avv. dott. Luigi, esperto in materie amministrative;
Pagliuca prof. Vincenzo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 300

(2125)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia, pel triennio 1948-1950, i signori:
Cantieri prof. Collatino, medico chirurgo;
Pagliai prof. Eugenio, medico chirurgo;
Magni dott. Silvio, pediatra;
Tesi avv. Arrigo, esperto in materie amministrative;
Pacchierotti dott. Ferdinando, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 299

(2126)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Chieti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti, pel triennio 1948-1950, i signori:
Scoppetta prof. dott. Gaetano, medico chirurgo;
Natali prof. dott. Augusto, medico chirurgo,
Cotellessa prof. dott. Mario, pediatra,
Corsi avv. Settimio, esperto in materie amministrative;
Coletti dott. Costanzo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 302

(2127)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano, pel triennio 1948-1950, i signori:
Regale dott. Enrico, medico chirurgo;
Martinelli prof. Mario, medico chirurgo;
Halfer prof. Giuseppe, pediatra;
Freddi avv. Vittorio, esperto in materie amministrative,
Endrizzi dott. Leone, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 304

(2128)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari, pel triennio 1948-1950, i signori:
Cambosu prof. Giovanni, medico chirurgo;
Magrassi prof. Flaviano, medico chirurgo;
Careddu prof. Giovanni, pediatra;
Devilla prof. Vittorio, esperto in materie amministrative;
Bandini dott. Piero, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 10

(2129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna, pel triennio 1948-1950, i signori:
Bedeschi dott. Pietro, medico chirurgo;
Zanotti dott. Mario, medico chirurgo;
Spallicci dott. Aldo, pediatra;
Calderoni avv. Bruno, esperto in materie amministrative;
Giuliani dott. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 11

(2130)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.

Composizione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, modificato con l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391;
Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dalle Associazioni sindacali interessate;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:
Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto stesso;

Membri:
Simeone dott. Francesco, direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fortini dott. Giuseppe, direttore generale, capo del servizio del lavoro marittimo e portuale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Romeo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Budini dott. Giuseppe, Rositani com.te Teodoro e Labadessa dott. Rosario, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Barpi ing. Arturo, Giulietti cap. Giuseppe e Bonamico com.te Giulio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Palma dott. Giovanni, f.f. direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

FANFANI — CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948
Registro Lav. prev. sociale n. 13, foglio n. 108. — LA MICELA

(2116)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1948.

Determinazione delle indennità per espropriazioni occorse in dipendenza del terremoto del 1908.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 12 novembre 1947 e 3 febbraio 1948, n. 437, dei Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 15 ottobre 1947 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in Messina, per la determinazione della indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto del 1908 è composto per l'anno 1948, ai sensi degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, dai signori:

Laganà dott. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Venuti dott. Nicolò, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Ghersi ing. Aurelio, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Pettineo ing. Calogero, ingegnere capo in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzo ing. Sebastiano, rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1948

DE NICOLA

SCELBA — GRASSI — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 290. — SALVATORI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1947.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, con sede in Roma;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore della piccola industria;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione Ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente precitato;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 198, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ed è stato nominato presidente il rag. Carlo Spinelli;

Considerato che il rag. Carlo Spinelli, con lettera 27 giugno 1947, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Il prof. Corrado Mezzana è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, in sostituzione del rag. Carlo Spinelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 dicembre 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 367. — BRUNO

(15)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni dei trasporti e quelle contro i danni della grandine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti e rottura vetri e cristalli, ha chiesto di poter estendere l'esercizio alle assicurazioni dei trasporti e a quelle contro i danni della grandine;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni dei trasporti e quelle contro i danni della grandine.

Roma, addì 21 aprile 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1948.

Organizzazione di una fiera campionaria a carattere internazionale in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la domanda presentata, pel tramite della locale Camera di commercio, dalle Associazioni economiche della provincia di Bolzano;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano.

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Decreta:

E' autorizzata l'organizzazione di una fiera campionaria, a carattere internazionale, che si svolgerà in Bolzano dal 12 al 27 settembre 1948, e che comprenderà prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonchè dell'industria alberghiera e turistica.

Roma, addì 25 aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1948.

Organizzazione della « Fiera di Trento per l'equipaggiamento turistico ed alpinistico », a carattere internazionale, in Trento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la domanda presentata, pel tramite della locale Camera di commercio, dalla Federazione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Decreta:

E' autorizzata l'organizzazione della « Fiera di Trento per l'equipaggiamento turistico ed alpinistico », a carattere internazionale, che si svolgerà in Trento dall'8 al 31 agosto 1948.

Roma, addì 25 aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1946, col quale è stata confermata la nomina del rag. Giuseppe Calzia a commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al ragioniere Alessandro Valentini fu Giuseppe;

Decreta:

Il rag. Alessandro Valentini fu Giuseppe è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia, in sostituzione del rag. Giuseppe Calzia.

Roma, addì 3 maggio 1948

Il Ministro: SEGNI

(2101)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 401, concernente la determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di martedì 11 maggio 1948, n. 108, alla tabella allegata, nella seconda colonna, in corrispondenza al n. 1 (quota assicurazione malattia) ove è detto: « 2,125 » si deve leggere: « 12,125 ».

Alla colonna quinta, in corrispondenza del n. 4 (quota nuzialità e natalità) ove è detto « 0,0175 » si deve legge: « 0,075 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Pullara Calogero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 273 decisioni N. 99 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 7 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pullara Calogero di Carmelo, nato a Favara (Agrigento) il 24 ottobre 1903, domiciliato in Roma, via Orazio Coclite, 12, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pullara Calogero contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 aprile 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2200)

Esito del ricorso presentato da Renzulli Michelina avverso la iscrizione di Renzulli Antonio nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 274 decisioni N. 58 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 9 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente: dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Renzulli Michelina nell'interesse di Renzulli Antonio fu Michelangelo, nato in San Michele di Serino (Avellino) il 4 febbraio 1898, deceduto in Atripalda il 30 novembre 1937, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 1 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Renzulli Michelina nell'interesse di Renzulli Antonio fu Michelangelo, deceduto, e ordina la cancellazione del nome del Renzulli dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 aprile 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2201)

Esito del ricorso presentato da Galli Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 275 decisioni N. 172 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 12 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Galli Pietro fu Vittorio, nato a Bologna il 16 gennaio 1895 e residente in Pisa, elettivamente presso l'avv. Tortorella, via Santa Maria n. 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Galli Pietro contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 aprile 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2202)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Antonio Lapicca, Vice console onorario di Norvegia a Carloforte, con giurisdizione sul territorio di Carloforte e dintorni.

(2203)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Renato Grillo, Console onorario di Finlandia a Palermo.

(2204)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Anne Meriam, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2205)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Lardon, Vice console onorario di Norvegia a La Spezia.

(2206)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Macerata, di un mutuo di L. 380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo del bilancio dell'esercizio 1946.

(2241)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Luino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Luino (Varese), di un mutuo di L. 11.752.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2273)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 21 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Taranto, di un mutuo di L. 19.598.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casagiove (Caserta), di un mutuo di L. 713.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948 registro n. 9 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), di un mutuo di L. 634.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2243)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), di un mutuo di L. 292.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947

(2244)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Recanati (Macerata), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2245)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Crema (Cremona), di un mutuo di L. 2.752.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2246)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boiano (Campobasso), di un mutuo di L. 860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2247)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita (Benevento), di un mutuo di L. 624.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2248)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria), di un mutuo di L. 4.918.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2249)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), di un mutuo di L. 278.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Gussola

Con decreto interministeriale 12 aprile 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno distinto nel catasto del comune di Gussola al n. 2990 1/3 di mappale foglio rosso, della superficie effettiva di ettari 2.48.50 circa ed in catasto segnata per ettari 2.53.80 e formato da terrapieno costruito a tergo della difesa della curva n. 29 del Po, detta di Gussola, indicato nello schizzo planimetrico 20 dicembre 1939, n. 7615, dell'Ufficio del genio civile di Cremona, che fa parte integrante dello stesso decreto.

(2154)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola sermonetana, con sede in Sermoneta, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Latina relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola sermonetana, con sede in Sermoneta ed alla nomina del rag. Luigi De Paolis a commissario della cooperativa stessa.

(2274)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Rana Franco, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 65.

(2229)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Barcaglia Capra e C., già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 148.

(2230)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 10 giugno 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito numero 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 15ª estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n 6.
Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alla estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 9 dello stesso mese di giugno alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 29563, di annue L. 126, intestato a Trotta Giovanna fu Tobia, minore sotto l'amministrazione della madre Pennacchio Elisabetta.
Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 62.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 893 — Data: 11 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Terzella Antonio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 336 — Data: 20 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Terzella Antonio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Caruso Alberto fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale L. 14.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: D'Elia Ettore fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data: 3 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Catrani Gustavo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 228.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 1º settembre 1947 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Greco Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3964 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Favino Alfonso fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 2 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Carmelo Gabriele di Samuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 4 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Piantanida Domenico fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2793-1083 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Società italiana per l'industria degli zuccheri — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 5.980.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Chiricozzi Felice di Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 500.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 — Data: 8 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Vivaldi Pasqua Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Capitale L. 3750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data 12 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Comune di Roccalbegna — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data 15 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Brogi Olinto fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 342 — Data: 6 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Lizzi Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 12 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Santamaria Antonia fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Tola Giuseppe fu Bachisio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Tola Giuseppe fu Bachisio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 12 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Morale Corrado fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 3 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 19 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Tramontana Gaetano di Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 29 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Fazio Bruno fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 % (1950), nominativi 5 — Capitale L. 22.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1988)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza presso la Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas, con sede in Domusnovas (Cagliari), ed ha posto in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2° del regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 6 agosto 1945, col quale i signori Giovanni Lancellotti, Michele Soru e Igino Peddis sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso l'azienda su cennata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori rag. Augusto Sanna di Luigi, Giuseppe Mattei fu Antonio e Angelo Demontis fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas avente sede in Domusnovas (Cagliari), in sostituzione delle persone indicate nelle premesse, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta di che al ripetuto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2113)

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Roccafluvione (Ascoli Piceno).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Roccafluvione (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Roccafluvione (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetta azienda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2115)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 15 luglio 1947, n. 8935, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco Cigliese, vice prefetto;

Componenti:
dott. Umberto Sarri, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Fontana, medico primario e direttore dell'ospedale civile di Ravenna;
prof. dott. Aldo Lesi, chirurgo primario dell'ospedale civile di Faenza;
dott. Salvatore Morandi, medico condotto;

Segretario:
dott. Ferruccio Della Salandra.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2028)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 15 luglio 1947, n. 8935, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco Cigliese, vice prefetto;

Componenti:
dott. Umberto Sarri, medico provinciale;
prof. dott. Oreste Ortali, chirurgo primario dell'ospedale civile di Ravenna;
dott. Muzio Stacchini, libero esercente specializzato in ostetricia;
Teresa Celati, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Ferruccio Della Salandra.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 aprile 1948

(2029) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Parziale modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, riguardante il concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, relativo alla estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, relativo all'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1948, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso anche per le persone che si trovano nelle condizioni previste dai citati decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, nelle premesse citato, possono partecipare al concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci, anche i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali, Divisione personale Miniere) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1948
Registro n, 3, *foglio n*. 89.

(2347)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.